



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

DIREZIONE CENTRALE PER I DIRITTI CIVILI, LA CITTADINANZA E LE MINORANZE

Roma, data del protocollo

AI SIGG.RI PREFETTI

LORO SEDI

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI

TRENTO

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI

BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE
AUTONOMA VALLE D'AOSTA

AOSTA

e, per conoscenza,

AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Direzione Generale per i Servizi ai cittadini all'Estero
e le Politiche Migratorie

ROMA

AL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI
E TERRITORIALI
Direzione Centrale per i Servizi Demografici

SEDE

OGGETTO: Decreto-legge n. 200/2025 (c.d. *Milleproroghe*), convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26. Modifiche all'art. 1, comma 1-*ter*, del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, convertito dalla legge n. 74/2025. Cittadinanza per beneficio di legge in favore di figli minori di cittadini italiani per nascita. Proroga termine dichiarazioni.

Si informa che nella Gazzetta Ufficiale—Serie Generale n. 49 del 28 febbraio 2026 è stata pubblicata la legge 27 febbraio 2026, n. 26, di conversione con modificazioni del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi (c.d. *Milleproroghe*).



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

DIREZIONE CENTRALE PER I DIRITTI CIVILI, LA CITTADINANZA E LE MINORANZE

Al riguardo si segnala, per quanto di competenza, che l'art. 19-*ter* del citato decreto-legge n. 200/25 (aggiunto in sede di conversione) ha modificato testualmente l'art. 1, comma 1-*ter*, del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, come convertito dalla legge 23 maggio 2025, n. 74, estendendo di tre anni il periodo concesso per la presentazione della dichiarazione di acquisto della cittadinanza italiana dei minori al 24 maggio 2025 che siano figli di cittadini per nascita.

Ed invero, come è noto, l'art. 1, comma 1-*ter*, del decreto-legge n. 36/25, convertito dalla legge n. 74/25, aveva previsto che per i minorenni alla data di entrata in vigore della suddetta legge (e quindi alla suddetta data del 24 maggio 2025) – figli di cittadini italiani per nascita di cui all'articolo 3-*bis*, comma 1, lettere *a*), *a-bis*) e *b*), della legge n. 91/1992 – la dichiarazione di volontà prevista dall'articolo 4, comma 1-*bis*, lettera *b*), della medesima legge n. 91/92 potesse essere presentata entro il 31 maggio 2026.

Per effetto della modifica ora introdotta, **la predetta dichiarazione può essere resa entro il 31 maggio 2029.**

Si precisa che tale estensione temporale non amplia la platea dei soggetti che possono beneficiare della disposizione in esame, che rimangono unicamente coloro che, figli di cittadini italiani per nascita di cui all'articolo 3-*bis*, comma 1, lettere *a*), *a-bis*) e *b*), della legge n. 91/1992, erano minorenni al 24 maggio 2025.

Resta fermo inoltre che, nel caso in cui il minore raggiunga la maggiore età, la dichiarazione dovrà essere presentata direttamente dall'interessato entro il medesimo, nuovo termine del 31 maggio 2029.

Si invitano le SS.LL. a voler rappresentare quanto sopra ai Sindaci e agli Ufficiali di stato civile dei Comuni del territorio, per un puntuale ed uniforme adempimento.

IL DIRETTORE CENTRALE
F.to Orano